



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

REGISTRO GENERALE N. 289 del 02/03/2021

Determina del Responsabile N. 23 del 02/03/2021

PROPOSTA N. 325 del 01/03/2021

OGGETTO: ART.19 D.LGS 152/2006 E S.M.I. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
OSI SRL, IMPIANTO UBICATO IN ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP).

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006;
- il Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 recante “*Recupero di rifiuti non pericolosi*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 ottobre 2009, n.24 recante “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- la legge regionale 17 maggio 1999, n.10 che all’art.50, comma 1, delega alle province le funzioni amministrative concernenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge Regionale n.3 del 26/03/2012, abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n.11 del 9 maggio 2019 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*”;
- il “Piano regionale di gestione dei rifiuti” approvato con Deliberazione amministrativa N.128 del 14 aprile 2015.

Richiamato il Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali N.230 del 21/12/2018 ad oggetto “*D.Lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale n.152/VAA del 30/12/2009 volturata con decreto n. 222 del 19/12/2018. Definizione termini per l’ottemperanza alla diffida prot. n.380005 del 29/05/2014 e prot. n.522440 del 26/07/2016.*”

Vista l’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via, pervenuta il **08/07/2019** (rif. Prot. Prov. N.15929 del 09/07/2019) della **OSI SRL** per il progetto denominato “*Realizzazione impianto di recupero di rifiuti pericolosi (R4) (operazione R4 di cui all’allegato C al D.Lgs 152/2006)*” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP), in ottemperanza del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali N.230 del 21/12/2018.

Preso atto che la suddetta istanza è sottoposta a verifica di assoggettabilità a Valutazione d’impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006, Allegato IV della Parte Seconda punto 7 lettera z.a), e della LR 11/2019 Allegato B.2 punto 7 lettera n (“*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/2006*”).

Dato atto conseguentemente che:

- in data **31/07/2019** si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell’art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sul sito web di questa Amministrazione;
- con avviso di **Prot. N.17220 del 31/07/2019** è stato comunicato:

- ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. del medesimo progetto, con contestuale richiesta dei pareri di competenza, in particolare dell'ARPAM e dell'ASUR ai sensi dell'art.8, comma 1, della LR 11/2019;
- l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art.19, comma 2, del D.Lgs 152/2006 sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno dell'istanza di che trattasi, a decorrere dal 31/07/2019 (fino al 14/09/2019).

Premesso che:

- il **13/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.19636 del 16/09/2019) sono pervenute le osservazioni (art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) del *Comitato Aria Pulita di Villa S. Antonio e Castel di Lama*;
- il **15/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.19618 del 16/09/2019) sono pervenute le osservazioni (art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) del Comune di Castel di Lama;
- con **Prot. N.18549 del 29/08/2019** il SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE della Provincia ha trasmesso il proprio contributo;
- con **Prot. N.18302 del 04/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.18914 del 04/09/2019) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso parere favorevole;
- il **13/03/2020** (rif. Prot. Prov. N.5422 del 14/03/2020) è pervenuto il sollecito della Ditta OSI SRL;
- il **19/03/2020** (rif. Prot. Prov. N.5666 del 19/03/2020) è pervenuto il sollecito di Prot. N.327864 della PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- con avviso di **Prot. N.6677 del 10/04/2020** è stata indetta la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli art.14, comma 2, e art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i. al fine di acquisire i pareri ed i contributi istruttori mancanti.

Preso atto dei seguenti pareri pervenuti ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/1990:

- di **Prot N.27671 del 16/04/2020** (rif. Prot. Prov. N.6856 del 16/04/2020) dell'ASUR MARCHE AREA VASTA 5 (Dipartimento di Prevenzione);
- di **Prot. N.7220 del 27/04/2020** (rif. Prot. Prov. N.7328 del 28/04/2020) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- di **Prot. N.29449 del 05/05/2020** (rif. Prot. Prov. N.7637 del 06/05/2020) del Comune di Ascoli Piceno;
- di **Prot. N.12524 del 09/05/2020** (rif. Prot. Prov. N.7906 del 11/05/2020) dell'ARPAM, richiesto con Prot. N.17220 del 31/07/2019;
- di **Prot. N.1867 del 11/05/2020** (rif. Prot. Prov. N.7948 del 11/05/2020) del PICENO CONSIND;
- di **Prot. N.478146 del 11/05/2020** (rif. Prot. Prov. N.7958 del 12/05/2020) della REGIONE MARCHE – P.F. TUTELA DEL TERRITORIO ASCOLI PICENO.

Dato atto che:

- con avviso di **Prot. N.8529 del 21/05/2020** e **Prot. N.8781 del 27/05/2020** è stata indetta per il 11/06/2020 una conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i., attraverso la piattaforma Google Meet;
- il SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO con **Prot. N.97590 del 30/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.2253 del 30/12/2020) ha trasmesso la documentazione integrativa, richiesta con **Prot. N.10001 del 17/06/2020;**
- con avviso di **Prot. N.1239 del 20/01/2021** è stata indetta la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli art.14, comma 2, e art.14-bis della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- l'ARPAM ha espresso il parere di **Prot. N.5369 del 19/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3840 del 19/02/2021).

Preso atto che l'ARPAM nel parere di **Prot. N.5369 del 19/02/2021**, ha esplicitato in particolare:
 "COMPONENTE ATMOSFERA:

La Regione Marche, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente, ha approvato un piano per il risanamento e mantenimento della qualità dell'aria con DACR n. 143 del 12/01/2010 e un progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale sulla base dei dati ottenuti dalla rete di monitoraggio (DACR n. 116 del 09/12/2014).

Tale ultimo documento individua una zona unica regionale, definita zona costiera valliva, nella quale:

- il materiale particolato, PM_{10} sia come media sulle 24 ore che come media annuale supera la soglia di valutazione superiore;
- il $PM_{2,5}$ come media annuale, supera la soglia di valutazione superiore;
- il Biossido di Azoto (NO_2) risulta compreso tra la soglia di valutazione inferiore e la soglia di valutazione superiore per il limite orario;
- il Biossido di Azoto (NO_2) risulta superiore alla soglia di valutazione superiore per il limite annuale di protezione della salute umana.

Il progetto in esame è ubicato nel Comune di Ascoli Piceno, territorio inserito nella zona critica sopraccitata.

La Regione Marche con DGR n.1088 del 16/09/2019 ha predisposto misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni della zona costiera e valliva che devono essere attuate mediante ordinanze sindacali.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni, il Comune di Ascoli Piceno non ha emanato provvedimenti contingenti per le attività produttive, quindi non sono vigenti restrizioni particolari per le ditte, ma va valutata l'accettabilità o meno di ogni intervento sulla base delle simulazioni proposte.

Per arrivare a determinare uno o più scenari futuri devono essere individuati correttamente la situazione attuale (ante-operam), le pressioni da aggiungere e, poi, va stimata la situazione futura peggiore (post-operam), mediante modelli che riescono a schematizzare il meglio possibile la realtà in cui è inserito l'intervento.

Ante-operam.

Il proponente ha preso come riferimento per la situazione ante-operam i dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria dell'anno 2019. In particolare, ha considerato la stazione di Monticelli nel Comune di Ascoli Piceno ed ha estrapolato i valori degli inquinanti PM_{10} e $PM_{2,5}$. In tale anno solare, la centralina ha misurato 13 superamenti del limite giornaliero per il PM_{10} , a fronte di 35 ammessi dal legislatore come massimi ammissibili. Quindi, i dati dei monitoraggi confermano la criticità per tale inquinante nell'area interessata.

Pressione esercitata dall'opera.

La ditta ha individuato, correttamente, la pressione esercitata da tutte le proprie attività (emissione convogliata E1, traffico veicolare e gas di scarico dei mezzi d'opera), ma soltanto E1 è stata implementata nel modello per la definizione della situazione post-operam. Non è stata considerata, inoltre, la possibilità di lavorazioni contemporanee tra il recupero dei rifiuti e la produzione di alluminio (situazione sicuramente peggiore e più cautelativa).

Simulazione e restituzione dei dati post-operam.

Il software utilizzato WinDimula è un processore gaussiano multisorgente che non schematizza correttamente i regimi di brezza tipici della zona in esame. Pertanto, non appropriato per simulare i possibili scenari futuri dell'area.

Inoltre, il progettista ha preso in considerazione, come parametro su cui fare simulazioni, esclusivamente il PM_{10} e non tutti gli inquinanti generati dall'attività (quali NO_x , CO, NH_3).

Infine, la ditta ha proposto 4 simulazioni, che si differenziano sulla base dell'altezza e della tipologia di sbocco in atmosfera dei fumi di E1. Sebbene le previsioni siano sottostimate perché non sono state considerate tutte le fonti di pressione generate dall'attività e la possibile presenza della lavorazione dell'alluminio, alcune delle restituzioni fornite presentano dei dati superiori ai limiti imposti per la qualità dell'aria dal D.Lgs. 155/10 per il parametro PM_{10} nel ricettore più prossimo (Cassa Edile).

Per concludere, quindi, non è possibile verificare l'impatto complessivo di quanto proposto, visti gli errori e le carenze sopra evidenziate e considerando che l'impianto si inserisce in una zona critica per la qualità dell'aria." (...)

"Valutazioni: Sulla base di quanto sopra rilevato, esaminata tutta la documentazione presentata relativamente alla verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto denominato "Realizzazione di impianto di recupero R4 di rifiuti pericolosi" in Zona Industriale Campolungo nel Comune di Ascoli

Piceno da parte della ditta OSI srl, è possibile affermare che le integrazioni non sono state in grado di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di poter determinare se l'impatto dell'impianto è significativo e negativo per la zona in cui si inserisce come esplicitato nel dettaglio nella parte di commento. Pertanto, lo Studio Preliminare Ambientale, così come presentato, non si ritiene accettabile.

Ravvisato che sulla base di quanto espresso da ARPAM, con riferimento all'art.19 del D.Lgs 152/2006 e al punto 3 dell'Allegato V ("Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art.19") della Parte seconda dello stesso D.Lgs è probabile un impatto ambientale del progetto in oggetto inerente l'inquinamento atmosferico.

Ritenuto di dover applicare il principio di precauzione, principio cardine del diritto comunitario in tema ambientale e di salute pubblica, la cui protezione può risultare vana se non si interviene in via preventiva o precauzionale, ed in considerazione di un probabile impatto per la matrice aria, come evidenziato nel parere ARPAM di **Prot. N.5369 del 19/02/2021** (rif. Prot. Prov. N.3840 del 19/02/2021) già fortemente sotto pressione nel sito specifico.

Ritenuto pertanto di **concludere la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona**, indetta, ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. con avviso di Prot. N.1239 del 20/01/2021, sulla base del parere ARPAM di Prot. N.5369 del 19/02/2021, con l'assoggettamento, ai sensi dell'art.4 della LR 11/2019 e dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alle procedure di V.I.A., del progetto in oggetto.

DETERMINA

- 1) Di assoggettare alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art.4 della LR 11/2019 e dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sulla base del parere ARPAM di Prot. N.5369 del 19/02/2021, il progetto della OSI SRL "*Realizzazione impianto di recupero di rifiuti pericolosi (R4) (operazione R4 di cui all'allegato C al D.Lgs 152/2006)*" in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP), trasmesso il **08/07/2019** (rif. Prot. Prov. N.15929 del 09/07/2019) e dal SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO con **Prot. N.97590 del 30/12/2020** (rif. Prot. Prov. N.2253 del 30/12/2020).
- 2) Di dare atto che per il progetto in argomento l'istanza di "*Provvedimento autorizzatorio unico*", ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.6 della LR 11/2019, deve comprendere gli esiti della procedura di verifica esplicitati nel parere dell'ARPAM di Prot. N.5369 del 19/02/2021.
- 3) Di trasmettere la presente Determinazione al SUAP del COMUNE DI ASCOLI PICENO per i provvedimenti di competenza.
- 4) Di chiedere allo stesso SUAP di trasmettere il titolo finale alla OSI SRL, alla PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della REGIONE MARCHE, allo scrivente Settore e per quanto di competenza ai soggetti coinvolti nel procedimento.
- 5) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Si informa che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

GG/GM

IL DIRIGENTE
Dott. FRANCO CARIDI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 02/03/2021

IL DIRIGENTE
CARIDI FRANCO